

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 61

Riunione del 7 aprile 2010

**60.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI
DI:**

- FELICE PORCELLI

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente - Relatore
- Avv. Claudio Zander - Componente

Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 2' comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

-Felice Porcelli, arbitro federale, in qualità di spettatore *"per avere, al termine della gara tra la Ass. Molfetta Volley e la ASD Polis Corato, valida per il campionato di serie D femminile, Girone A, disputatasi in data 19 dicembre 2009, rivolto al primo arbitro sig. Giuseppe Achille - dinanzi al tavolo del segnapunti ed alla presenza di dirigenti della Ass. Molfetta volley - frasi dal contenuto diffamatorio e lesivo della dignità di quest'ultimo, con violazione dell'art. 19, comma 2, Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV; dell'art. 13, Statuto FIPAV; dell'art. 17, Statuto FIPAV"*

--oOo--

La CGN:

- deliberato di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disposta la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 7 aprile 2010;
- sentito il Procuratore Federale il quale, riportandosi alla relazione ex art. 72 Reg. Giur., chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre;
- letto l'allegato al referto dell'incontro in cui l'arbitro Achille riferisce che, alla presenza dei dirigenti delle società, *"al termine della gara, mentre mi recavo al tavolo del segnapunti è sopraggiunto il collega Felice Porcelli. Appena l'ho visto l'ho salutato dandogli la mano e chiedendogli come stava. Lui ha risposto: Male, perché vederti arbitrare oggi è stato veramente penoso. Pensando che stesse scherzando gli ho risposto: ma in che senso? E lui: tu dovresti venire alle riunioni. Ed io gli ho risposto: guarda che in tre anni avrò saltato una sola riunione e poi penso che ognuno di noi debba pensare solo a se stesso e non agli altri, mi spiace che queste cose che tu stai dicendo vengano dette a un collega. Lui risponde: sì, certo, poi ne parliamo in privato"*;
- esaminato il provvedimento del Giudice sportivo regionale Puglia di cui al comunicato ufficiale n. 13 del 23.12.2009 con cui, con riferimento alla gara n. 4069 del 19.12.2009, veniva disposta ai sensi dell'art. 24 R.G., la sospensione cautelare da ogni attività federale del sig. Felice Porcelli e la trasmissione degli atti alla procura federale, per aver assunto in presenza di alcuni tesserati della società ospitante, un comportamento non consono al suo ruolo all'interno della federazione rivolgendosi al direttore di gara denigrando l'operato tecnico dallo stesso profuso;

./.

- ascoltato l'incolpato il quale, riportandosi alla memoria difensiva indirizzata alla Procura Federale del 2.2.2010, ha ribadito di essersi rivolto, in qualità di collega, all'arbitro dell'incontro, sig. Achille, con le parole *"che delusione"* riferendosi alla condotta tenuta da alcune atlete che, al termine dell'incontro, chiedevano spiegazioni in merito ad alcune decisioni da lui assunte. Tale frase sarebbe stata riferita *"per affermare al collega solidarietà in quanto, nonostante il livello mediocre della partita, le atlete comunque si ostinavano a chiedere spiegazioni sull'operato. Dopo la mia affermazione il sig. Achille mi ha esclamato: Perchè tu pensi di saper arbitrare meglio di me!!"* e che a quel punto, avendo *"capito che il collega era un po' adirato per ciò che era accaduto a fine gara, ho cambiato discorso chiedendogli come mai in data 17 dicembre non avesse partecipato alla riunione tecnica mensile di aggiornamento, e lui in modo sgarbato ha replicato chiedendomi: che cavolo, sono mancato ad una riunione dopo tre anni di presenze costanti, e tu me lo stai facendo pure pesare?. A questo punto quantanche risentito per le risposte datemi, gli ho stretto la mano in modo veemente facendogli le congratulazioni per il precedente arbitraggio e quindi mi sono allontanato recandomi verso l'uscita del palazzetto"*;
- preso atto che l'incolpato, con la memoria difensiva del 2.2.2010, ha espressamente richiesto alla Procura federale l'audizione di diversi tesserati che, a suo dire, avrebbero assistito ai fatti;
- considerato che alcuna attività istruttoria è stata disposta dalla procura federale *"in virtù del consolidato principio giurisprudenziale in virtù del quale il referto arbitrale costituisce fonte primaria di prova"*;
- ritenuto comunque che i le frasi rivolte dal deferito all'arbitro Achille, quale ne sia la interpretazione, non siano di per sé offensive della dignità dell'arbitro Achille e che i giudizi espressi al collega, sia pure in presenza di altri soggetti tesserati, non avessero contenuto diffamatorio né tantomeno lesivo della sua dignità;
- ritenuto, pertanto, che tali espressioni sono riconducibili ad un consentito esercizio del diritto di critica;

./..

- ritenuto, peraltro, che i fatti contestati all'odierno incolpato, a modesto giudizio di questa Commissione, non erano neanche sufficienti a giustificare la sospensione disciplinare già disposta nei confronti dell'incolpato che, a quanto consta, si è protratta sino ad oggi.

P.Q.M.

dispone il non luogo a sanzione perché il fatto non costituisce illecito disciplinare.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai



Roma, 14 aprile 2010